

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VALANGHE ITALIANO

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CC IL 29 MARZO 2015

TITOLO I - Costituzione, scopi e compiti

Art. 1

Il Servizio Valanghe Italiano (in seguito indicato come lo SVI) è Organo Tecnico Centrale operativo del Club Alpino Italiano (in seguito indicato come CAI). La composizione, il funzionamento e l'attività dello SVI sono disciplinate dal presente Regolamento, nel rispetto delle norme dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Art. 2

Lo SVI è costituito da un massimo di 7 soci CAI iscritti da almeno tre anni consecutivi in regola con il tesseramento. I componenti dello SVI sono scelti e designati dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC) sulla base dei loro curricula nel campo della neve, delle valanghe e della prevenzione in ambiente innevato. Se possibile uno dei componenti deve essere volontario effettivo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Art. 3

Lo SVI è preposto al conseguimento degli scopi indicati nelle norme di legge applicabili (Legge n. 91 del 26/01/1963 e successive integrazioni e modificazioni).

Lo SVI provvede alla ricerca, alla raccolta, allo studio e alla diffusione di strumenti, di principi e di comportamenti per la prevenzione, la sicurezza e l'autosoccorso in ambiente innevato.

Per il conseguimento dei suddetti scopi, compatibilmente con i mezzi finanziari messi a disposizione per lo SVI dal CAI e con altri eventuali contributi esterni, in particolare lo SVI:

- a) acquisisce ogni possibile informazione nel campo della neve e delle valanghe, anche in collaborazione con altri enti e associazioni nazionali ed esteri;
- b) studia tali informazioni ed analizza gli incidenti da valanga per definire principi e comportamenti di prevenzione, di sicurezza e di autosoccorso in ambiente innevato;
- c) cura e promuove la diffusione di tali conoscenze a favore sia dei soci e sia di altri, attraverso proprie iniziative offrendo il supporto tecnico e didattico;
- d) collabora affinché i programmi di formazione e di aggiornamento dei titolari perseguano gli obiettivi base culturale comune e della uniforme metodologia didattica;
- e) promuove ogni altra possibile forma di collaborazione con gli organismi militari e civili, Enti, Associazioni, Università, Società o Gruppi italiani e/o esteri, nel campo degli studi, della ricerca, della divulgazione, della sperimentazione, anche di materiali e attrezzature specifiche afferenti la neve, le valanghe, la prevenzione e l'autosoccorso, ovvero ancora fornendo loro il supporto tecnico e didattico per l'istruzione dei loro iscritti o dipendenti;
- f) organizza corsi di formazione professionale, sia su propria iniziativa sia eventualmente anche in collaborazione con organismi o Enti pubblici e privati;
- g) promuove l'incontro con gruppi di studio e di ricerca, partecipa, organizza e promuove conferenze, seminari e incontri anche internazionali, per i soci CAI e per i non soci;
- h) cura la realizzazione e la pubblicazione di opere e di supporti didattici e divulgativi;
- i) al fine di una efficiente, razionale ed unitaria definizione dei profili della prevenzione e della sicurezza, su richiesta del CC e/o del CDC, e con il coinvolgimento dei Gruppi regionali e provinciali qualora interessati, fornisce supporto per attività di studio volte a promuovere:
 1. iniziative legislative a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale;
 2. una normativa nazionale unitaria delle problematiche afferenti la neve e le valanghe compresi i principi e i comportamenti di prevenzione, di sicurezza e di autosoccorso in ambiente innevato per la formazione professionale;
- j) promuove e realizza ogni iniziativa ritenuta utile ad avvicinare il maggior numero di persone alle problematiche della neve e delle valanghe, nonché ai principi di prevenzione e di sicurezza in ambiente innevato; cura l'acquisizione e la conservazione di tutte le informazioni tecniche e scientifiche.

TITOLO II - Organizzazione operativa

Art. 4

Lo SVI espleta la propria attività anche nell'ambito divulgativo e didattico ai sensi e per gli effetti delle norme di legge.

Nell'ambito didattico, lo SVI istituisce alle sue dipendenze la Scuola Centrale del Servizio Valanghe Italiano (SCSVI), che svolge attività, in conformità al relativo Regolamento, di cui al successivo art. 5, nel campo della informazione professionale e nel campo del volontariato all'interno e all'esterno del Sodalizio, attraverso corsi nel campo della neve, delle valanghe e della prevenzione in ambiente innevato, fornendo, attraverso i propri titolati, il supporto tecnico dello SVI per l'espletamento degli scopi istituzionali di cui al precedente articolo 3.

Art. 5

L'organico della SCSVI è costituito da titolati SVI preferibilmente di 2° livello come stabilito dall'art. 27, punto 4, del Regolamento generale degli OTCO. I titolati SVI di 2° livello sono gli Esperti Nazionali Valanghe (ENV). I titolati SVI di 1° livello sono: i Tecnici del distacco, i Tecnici della neve, gli Osservatori neve e valanghe.

Art. 6

I componenti della SCSVI vengono designati dallo SVI, in base al Regolamento generale degli OTCO, e sono scelti tra coloro che già operano nel campo del volontariato interno del CAI e sono in possesso di specifiche conoscenze nel campo della nivologia, dell'innevamento e della prevenzione in ambiente innevato.

Art. 7

La Scuola Centrale dello SVI ha un proprio Regolamento allegato al presente atto di cui fa parte integrale e sostanziale.

Art. 8

Per le proprie necessità lo SVI prepara i propri titolati sia di 1° che di 2° livello, con corsi di formazione organizzati dallo SVI stesso.

Il titolo di ENV dello SVI può anche essere ottenuto da un socio CAI iscritto da almeno tre anni consecutivi, su domanda e a seguito di valutazione dello SVI dietro la presentazione di attestati di partecipazione a corsi con analoghi contenuti organizzati da altri enti od organismi.

Art. 9

Lo SVI, tramite la sua Scuola Centrale, organizza corsi di specializzazione e di aggiornamento rivolti al volontariato interno del CAI; detti corsi saranno specifici a seconda delle esigenze degli OTCO cui sono rivolti.

I requisiti per l'ammissione, i contenuti e le modalità di svolgimento di ciascun corso sono riportati nel Programma del corso, predisposto dallo SVI.

Art. 10

Per l'espletamento della propria attività lo SVI si avvale di:

- Organico della SCSVI: definito e nominato secondo le norme previste dal Regolamento dello SVI con particolare riferimento all'Art. 4.
- Docenti: sono collaboratori, soci o non soci del CAI, che non operano nel campo del volontariato interno del CAI ma che appartengono ad un apposito albo dello SVI in quanto esperti di settori pertinenti agli scopi, agli obiettivi e agli interessi dello SVI. Sono scelti ed inseriti nell'albo in base alle loro specifiche competenze purchè accettino di mantenere con lo SVI un rapporto non occasionale a titolo volontaristico e gratuito equivalente a quello che caratterizza il volontariato all'interno del CAI.
- Specializzati INV: sono i Titolati di altri OTCO che, ottenuta l'attestazione di partecipazione ad appositi corsi di formazione e approfondimento rilasciata dallo SVI, promuovono secondo i principi dello SVI la prevenzione, la sicurezza e l'autosoccorso all'interno della propria disciplina.

Art. 11

Lo SVI mantiene aggiornato l'elenco nominativo degli appartenenti a ciascuna delle categorie definite al precedente articolo 8, con l'annotazione dei corsi frequentati e dell'attività svolta per conto dello SVI.

Lo SVI tramette copia dell'elenco aggiornato alla Segreteria generale del CAI.

TITOLO III – Funzionamento

Art. 12

Lo SVI ha sede e recapito presso la Sede Legale del Club Alpino Italiano.

Art. 13

Il Presidente è eletto dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.

Lo SVI elegge nel proprio ambito un Vicepresidente e un Segretario; quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori dei componenti dello SVI.

Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente o altro componente designato dallo SVI, rappresenta lo SVI stesso; il Presidente inoltre può delegare i suoi poteri, in caso di necessità, al Vicepresidente o, in subordine, ad altro componente dello SVI.

Art. 14

Lo SVI si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno bimestralmente.

Si riunisce anche su convocazione del Presidente Generale del CAI.

La convocazione è fatta per iscritto.

In casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche in modo informale, per telefono o per e-mail o per fax.

In ogni caso copia della convocazione deve essere inoltrata al Presidente generale, al Direttore e ai referenti CDC e CC.

Art. 15

Alle riunioni possono partecipare, ma senza diritto di voto, il Consigliere referente e il Direttore della Scuola Centrale dello SVI.

Per specifiche esigenze, alle riunioni possono essere invitate dal Presidente anche persone estranee allo SVI.

Le riunioni dello SVI sono valide se è presente almeno la metà dei componenti più uno: deve essere presente il Presidente o almeno il Vicepresidente.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza dei componenti dello SVI.

Art. 16

Lo SVI delibera a maggioranza dei componenti presenti, salvi i casi previsti dal presente Regolamento; in caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza del Vicepresidente che presiede la riunione, è prevalente.

La verbalizzazione delle riunioni è compito del Segretario o, in sua assenza, di un componente dello SVI indicato da chi presiede la riunione.

Bozza dei verbali è inviata a cura del Presidente ai componenti dello SVI e ai referenti CDC e CC entro 30 giorni dalla data della riunione.

Il verbale della riunione, una volta approvato, deve essere inviato in copia alla Direzione per l'inoltro ai componenti del CDC e del CC.

Art. 17

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il CDC assegna allo SVI il budget per l'anno successivo, sulla base degli indirizzi programmatici definiti dal CC.

Lo SVI ha facoltà di ricercare risorse finanziarie esterne per lo svolgimento delle proprie attività da iscrivere nel bilancio del CAI.

Lo SVI dà attuazione ai programmi di attività nei limiti di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e dal Regolamento OTCO.

Il Presidente dello SVI è affidatario dei beni patrimoniali ad esso assegnati e ne assume la conseguente responsabilità

Art. 18

Lo SVI presenta all'Ufficio competente della Sede Centrale le proprie richieste di acquisto di beni e servizi, indicando tempi e modalità di realizzazione, concordando, ove possibile, la programmazione degli interventi.

In prossimità delle operazioni di chiusura di fine anno, le richieste saranno presentate entro e non oltre il 15 novembre.

TITOLO IV - Norme transitorie e norme finali**Art. 19**

Il presente Regolamento assume efficacia a seguito dell'intervenuta approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.

Le successive modifiche proposte dallo SVI o dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo saranno egualmente efficaci soltanto dopo l'intervenuta approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CENTRALE DEL SERVIZIO VALANGHE ITALIANO (SCSVI) **(Allegato al Regolamento SVI)**

TITOLO I - Costituzione, scopo, compiti

Art. 1

A norma del Regolamento del Servizio Valanghe Italiano (SVI) e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano (CAI), è costituita la Scuola Centrale del Servizio Valanghe Italiano (SCSVI).

Art. 2

La SCSVI ha lo scopo di fornire allo SVI il supporto tecnico in tema di neve e valanghe, sia nel campo della formazione professionale, sia nel campo della specializzazione del volontariato interno del Sodalizio.

Art. 3

La SCSVI, previa autorizzazione dello SVI :

- a) provvede all'organizzazione, alla gestione e alla conduzione dei corsi di formazione professionale e di aggiornamento di cui al comma e) dell'articolo 3 del Regolamento dello SVI; questi compiti possono essere svolti anche in collaborazione con organismi militari e civili dello Stato, con le Regioni, le Provincie, i Comuni, gli Enti, le Associazioni, le Società o i Gruppi;
- b) provvede e collabora alla organizzazione e alla gestione dei corsi di specializzazione e di aggiornamento che siano richiesti dai diversi OTCO e OTTO del CAI;
- c) partecipa, su richiesta, all'organizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione, informazione, divulgazione - negli ambiti di competenza - anche all'esterno del Sodalizio;
- d) predispose i relativi programmi didattici curando la realizzazione degli strumenti tecnico-didattici;
- e) mette a disposizione le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento dei vari corsi
- f) partecipa a Convegni, manifestazioni e incontri, nazionali e internazionali, nel rispetto delle direttive e dei Regolamenti del CAI.

TITOLO II - Territorio, composizione, funzionamento

Art. 4

Il territorio di competenza è quello dello SVI e cioè il territorio nazionale.
L'attività di cui all'articolo 3 può essere svolta anche all'estero.

Art. 5

La SCSVI risponde dell'attività svolta al Presidente dello SVI.

Art. 6

La composizione della SCSVI è definita all'articolo 4 del Regolamento dello SVI.

Art. 7

Lo SVI ha la facoltà di sospendere o escludere dalla SCSVI il titolato che, secondo le informazioni della SCSVI, non opera secondo i principi e i dettami della SCSVI e dello SVI oppure che non dia il contributo di attività richiesto.

Art. 8

La SCSVI è retta da un Direttore, scelto tra i titolati di 2° livello della SCSVI, nominato dallo SVI nel rispetto del Regolamento Generale degli OTCO. Il mandato di Direttore della SCSVI ha durata di tre anni.

Lo SVI può nominare, su indicazione del Direttore della SCSVI se lo ritiene necessario, uno o più Vicedirettori e un Segretario, quest'ultimo anche non titolato o specializzato SVI.

Art. 9

L'attività della SCSVI è coordinata dal Direttore secondo gli indirizzi dello SVI.

Il Direttore inoltre ha la funzione di curare le questioni urgenti e di proporre allo SVI programmi e riunioni.

Art. 10

La SCSVI è convocata dal Direttore. La richiesta di riunione può essere fatta dallo SVI, dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei componenti la SCSVI. Nell'occasione deve essere redatto il verbale della riunione e copia dello stesso deve essere inviata allo SVI entro 15 giorni dalla riunione.

TITOLO III - Corsi

Art. 11

Entro il 30 giugno di ogni anno il Direttore della SCSVI deve presentare al Presidente dello SVI una dettagliata relazione riguardante l'attività svolta con relativo bilancio consuntivo, il programma per l'anno successivo e il relativo budget, nonché l'elenco aggiornato dell'attività personale svolta negli ambiti attinenti l'attività e gli scopi dello SVI e per lo SVI da tutti i componenti dell'organico della SCSVI.

Art. 12

La SCSVI per ciascun corso deve predisporre il programma, il calendario e la località di svolgimento, indicandone i relativi costi.

Deve inoltre designare il Responsabile e il corpo docente del corso.

TITOLO IV - Norme finali

Art. 13

Il presente Regolamento, quale allegato del Regolamento SVI, è efficace a seguito dell'approvazione del Regolamento SVI da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.

Le successive modifiche proposte dallo SVI, anche su suggerimento della SCSVI, saranno efficaci dopo l'intervenuta approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.